



art. 1 E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO"

con sede in Milano. Rappresentanze, Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

La Fondazione potrà far uso della denominazione Fondo Ambiente Italiano o della forma abbreviata FAI, sia unitamente che disgiuntamente alla denominazione per esteso.

art. 2 La Fondazione ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione della cultura e dell'arte.

In relazione a quanto sopra la Fondazione potrà altresì promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione.

In particolare la Fondazione può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza di problemi. Ciò anche in accordo con enti che svolgono attività di cui sopra;
- svolgere le attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico storico e paesaggistico e ambientale.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c..

La Fondazione non ha scopo di lucro.

art. 3 Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 la Fondazione potrà:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri con enti pubblici o privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare, eventualmente ripristinare, le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- stabilire, ove possibile, l'apertura al pubblico delle proprietà acquisite, indicando le relative modalità;
- contribuire ai progetti e ai lavori di consolidamento, restauro e manutenzione, nonché ad attività di tutela e protezione di beni di privati o altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;

- promuovere analoghe intese con istituti, enti, associazioni, fondazioni italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- porre in essere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dei fini statuari ivi comprese l'attività di conduzione di terreni agricoli, l'attività di consulenza, l'organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la promozione turistica, la conduzione di esercizi commerciali strumentali all'attività della Fondazione, l'attività ricettiva e di ristorazione, la realizzazione o l'affidamento a terzi di servizi aggiuntivi.

La Fondazione è posta sotto la vigilanza e il controllo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

art. 4 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a. le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo;
- b. le elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- d. i beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e. le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

art. 5 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a. dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b. delle somme che pervengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- c. dei contributi degli Aderenti e dei Sostenitori;
- d. degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione;
- e. delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- f. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di alcune delle sue finalità.

La Fondazione non distribuirà anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e di destinare eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle proprie attività istituzionali.

art. 6 Saranno nominati "Sostenitori" gli enti o i privati, italiani o stranieri, che contribuiscano agli scopi della Fondazione con importanti donazioni, erogazioni di danaro o attività di particolare rilievo. Il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta le diverse tipologie di "Sostenitori". Nel caso in cui l'apporto dato da un Sostenitore alle finalità del FAI sia di eccezionale importanza e con effetti duraturi per la vita della Fondazione, alla qualifica di Sostenitore verrà aggiunto il termine "Benemerito".

Il Consiglio stesso nomina i Sostenitori e determina con regolamento il modo di acquisto e di perdita della qualità, nonché le modalità di funzionamento dell'assemblea di cui all'art. 14.

art. 7 Ottengono la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

art. 8 Organi della Fondazione sono:

- a. il Presidente;
- b. da uno a tre Vice Presidenti;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Comitato Esecutivo;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Comitato dei Garanti.

Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Garante e di Consigliere non investito di particolari incarichi sono gratuite.

art. 9 Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal successivo art. 13, comunque per non più di cinque anni e può essere rinnovata.

art.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

art.11 Il Vice Presidente della Fondazione, il più anziano in caso di più Vice Presidenti, o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

art.12 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 25 membri e cioè:

- a. da un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- b. da un Consigliere nominato dall'Assemblea degli Aderenti;
- c. da un Consigliere scelto dal Consiglio tra i responsabili delle Delegazioni;
- d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio tra i Sostenitori Benemeriti.

Gli altri Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente per cooptazione dai Consiglieri in carica con la maggioranza dei due terzi.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti è disposta previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti; nel caso dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Aderenti e da quella dei Sostenitori la rosa dei candidati dovrà essere preventivamente sottoposta al parere favorevole del Comitato dei Garanti.

art.13 I Consiglieri di Amministrazione, eccettuati i Consiglieri fondatori nominati nell'atto costitutivo che durano in carica a vita, durano in carica cinque anni.

In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri nominati a vita, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

art.14 L'elezione dei rappresentanti dei Sostenitori e degli Aderenti sarà fatta, sempre a maggioranza degli intervenuti, da parte delle rispettive assemblee di categoria, le quali saranno convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione, che non avrà diritto di voto.

Qualora i Sostenitori o gli Aderenti siano enti o persone giuridiche, saranno rappresentati nell'assemblea di categoria da una persona fisica designata a norma delle rispettive norme di statuto.

Per la disciplina e le modalità di costituzione e di votazione delle assemblee dei Sostenitori e degli Aderenti, in mancanza di apposito regolamento approvato dal Consiglio della Fondazione, si applicano le norme di legge in materia di associazioni (artt. 20 e segg. c.c).

Il regolamento può prevedere la delega scritta del voto ad altri membri della stessa assemblea di categoria.

Il Consiglio della Fondazione può autorizzare il Presidente a indire le assemblee di cui sopra mediante referendum per corrispondenza, precisandone le modalità.

art.15 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

a. delibera il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Tali rendiconto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati, su richiesta, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

b. approva gli indirizzi strategici della Fondazione; approva altresì i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore, che vengono esaminati preventivamente dal Comitato Esecutivo;

c. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;

d. delibera sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;

e. delibera sugli acquisti degli immobili e di altri beni, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;

f. delibera sulle cessioni dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;

g. delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;

h. approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;

i. nomina i membri della Commissione di Esperti per gli interventi; delibera sulla costituzione dei Comitati di Gestione dei singoli beni, nomina i membri degli stessi, tra i quali va annoverato di diritto il donante, ove ne faccia richiesta;

l. delibera sulla costituzione di Sottocomitati e Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

m. provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

n. delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

o. delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

p. delibera le linee guida dei rapporti fra la Fondazione e le Delegazioni;

q. delibera sull'ammissione dei Sostenitori e sulla qualifica di Benemerito;

r. nomina direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega;

s. nomina i componenti del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), d), e), f), g), i), l), m), p), q), r), anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti.

La delega di cui ai punti d), e), p), può essere disposta solo a favore del Comitato Esecutivo. Le altre materie possono essere delegate al Presidente, ai Vice Presidenti, al/agli Amministratore/i Delegato/i, nominato/i tra i membri del Consiglio stesso, nonché a singoli Consiglieri; agli stessi soggetti possono essere delegati i poteri di firma in qualunque tipo di atti.

art.16 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con raccomandata, telefax o posta elettronica. La spedizione deve avvenire 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

art.17 Il Comitato Esecutivo esercita i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione. Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore; fissa le attribuzioni e l'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di 8 Consiglieri, nominati dal Consiglio. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a maggioranza.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, è trasmesso con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. La spedizione deve avvenire 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

Anche per il Comitato le riunioni possono essere tenute per audiconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione al precedente articolo 16.

Il Comitato può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Comitato e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

art.18 È istituito il Comitato dei Garanti, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

Art.19 I componenti il Comitato dei Garanti sono nominati per la prima volta dall'attuale Presidente in carica della Fondazione, che partecipa a vita di diritto a detto organo.

Ad eccezione dell'attuale Presidente della Fondazione, il mandato dei componenti ha la durata di 5 anni. I Garanti possono essere rinominati sino ad un massimo di due mandati.

Il Comitato, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a maggioranza assoluta i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno.

Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato del quale entra a far parte.

Art.20 L'attuale Presidente della Fondazione mantiene a vita la carica di Presidente del Comitato dei Garanti.

Il successivo Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti dura in carica fino al termine del suo mandato di Garante e può essere rinnovato sino ad un massimo di due mandati.

Art.21 I Garanti sono scelti tra coloro che:

- a. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; e, in generale, promozione della cultura e dell'arte; ovvero
- b. si siano distinti per competenza ed esperienza nei campi e per le attività della medicina, della sanità, della ricerca scientifica, degli studi storici, letterari ed umanistici; ovvero
- c. in generale, si siano distinti per competenza ed esperienza in campo accademico, nonché nelle professioni;
- d. siano persone benemerite per servizi resi alla Fondazione.

Può altresì essere nominato Garante un soggetto che, pur non rientrando in una delle specifiche categorie di cui alle precedenti lettere da a) a d), venga candidato alla carica da parte del Presidente ed ottenga l'unanime voto favorevole dei componenti il Comitato.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi della Fondazione, fatte salve le diverse disposizioni statutarie relative all'attuale Presidente della Fondazione.

Art. 22 Il Comitato dei Garanti:

- a. ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto della Fondazione.

Il Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative ma:

- (i) esprime pareri vincolanti su:
 - proposte di modifiche statutarie e di scioglimento della Fondazione;
 - proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio istituzionale della Fondazione e di destinazione delle somme ricavate;
 - nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
 - (ii) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;
 - (iii) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici della Fondazione, ricevendo aggiornamento circa l'andamento generale e sui risultati della Fondazione;
 - (iv) nelle riunioni di cui al precedente punto (iii) i Garanti che partecipano non hanno diritto di voto, ma hanno diritto di parola sugli argomenti trattati che interessano il loro ruolo;
- b. stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;
 - c. nomina il Presidente del Comitato e i propri componenti secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente Statuto;
 - d. verifica che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal successivo articolo 23. Se la verifica ha esito negativo, ne promuove la esclusione avanti l'organo competente.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 23 Non possono essere nominati Garanti o Consiglieri di Amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

I Garanti e i Consiglieri di Amministrazione debbono testimoniare per iscritto con una dichiarazione sull'onore, all'atto di accettazione della carica, la condivisione dei valori statuari che costituiscono la finalità della Fondazione, e inoltre il loro impegno a non contraddire tali valori nel loro comportamento personale e professionale.

art.24 Per l'attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, una Commissione di Esperti, designandone il responsabile.

Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati.

La Commissione di Esperti:

a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti della Fondazione;

b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

I membri della Commissione di Esperti durano in carica tre anni.

art.25 Delegazioni - Consigli Regionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione istituisce Delegazioni locali, che operano attraverso la costituzione di apposito comitato per la gestione contabile amministrativa. Possono essere altresì costituiti Consigli Regionali. Con apposite linee guida il Consiglio disciplina i rapporti con la Fondazione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni e dei Consigli Regionali.

art.26 Comitati di gestione.

Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di nominare un Comitato di gestione con compiti consultivi.

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore del bene stesso, per la durata di un quinquennio dalla data dell'atto di donazione.

art.27 Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto di tre membri: uno nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, uno nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed uno nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Vengono inoltre nominati due Revisori supplenti, uno dal detto Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'altro dal Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno automaticamente il posto dei Revisori nominati dallo stesso organo, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. c.c., in quanto applicabili.

In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegare agli stessi.

I revisori restano in carica sino alla nomina del successore, anche dopo la loro scadenza.

art.28 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

art.29 La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando

ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 c.c, o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo e secondo comma, c.c., la Fondazione si estingue.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno anche essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

**Fondazione riconosciuta come Persona Giuridica con D.P.R. n. 941 del 3 dicembre 1975
pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 1976 n. 89.**

Iscritta nel registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 86.

Ultimo aggiornamento con iscrizione nel registro prefettizio in data 16 ottobre 2009.